



Determinazione nr. 218 del 11 aprile 2024

OGGETTO: Assenza alla visita medica di controllo della dipendente sig.ra ...omissis... senza giustificato motivo e conseguente decadenza dal diritto al trattamento economico stipendiale.

L'anno 2024, addì 11 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRETTORE

Premesso che nei confronti della dipendente sig.ra ...omissis..., assente dal servizio per malattia dal giorno 17.04.2023 al 19.04.2023, è stata effettuata la visita medica di controllo d'ufficio dall'INPS di Cantù il giorno 19.04.2023;

Preso atto dell'esito di visita medica di controllo rilasciato dal predetto INPS., dal quale risulta che in data 19.04.2023 alle ore 11.10: "Non ha risposto nessuno all'indirizzo";

Vista la giustificazione prodotta dalla sig.ra ...omissis... con nota del 17.01.2024;

Atteso che la circolare aziendale n. 27574 del 15.11.2011 nonché la normativa vigente dispone che:

- L'omessa o incompleta segnalazione dell'indirizzo o delle eventuali variazioni, precludendo la possibilità di effettuare la visita fiscale di controllo, comporta la perdita del trattamento economico di malattia.
- Il dipendente assente dal servizio a causa di malattia è tenuto a rendersi reperibile nel domicilio comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce orarie previste dalla legge;
- la locuzione "assente alla visita di controllo" comprende non solo l'assenza dall'abitazione ma anche i casi in cui il lavoratore, benché presente nel proprio domicilio, per incuria o negligenza, comunque senza serie plausibili motivazioni omette di rendere possibile la visita del medico fiscale;
- il lavoratore dipendente sottoposto a visita fiscale, pur quando sia presente nel proprio domicilio, deve mantenere un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica delegato al controllo previsto dalle norme in tema di malattia, sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo;
- il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi – e comunque per una sola volta durante il periodo di malattia certificato – dimori in luogo diverso da quello di residenza o da quello indicato sul certificato ai fini della reperibilità, deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, esplicitandone la motivazione precisando l'indirizzo presso cui può essere reperito.
- Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione tramite i seguenti recapiti della U.O. Gestione Risorse Umane : ...omissis....

Rilevato che l'ASST-Lariana ritiene motivi giustificativi dell'assenza alla visita di controllo le seguenti

fattispecie: ...omissis... giustificato motivo ricorre qualora sussista la necessità imprescindibile ed indifferibile del lavoratore stesso di essere altrove al fine di evitare gravi conseguenze per sé o per i familiari, da comprovare tramite adeguata documentazione probatoria, ed al contrario a titolo meramente esemplificativo, non ritiene motivi giustificativi dell'assenza le seguenti casistiche:

- citofono guasto o indicazione incompleta del nominativo sul citofono;
- presenza al domicilio ma in ambienti nei quali non è possibile percepire il suono del campanello (es. cantina, garage, giardino, ecc);
- recarsi in farmacia, effettuare commissioni.

Rilevato che le giustificazioni fornite dalla dipendente sig.ra ...omissis..., non sono risultate accoglibili;

Considerato che il 14esimo comma dell'art. 5 della legge 11.11.1983 n. 638 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12.09.1983 n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini" recita: "Qualora il lavoratore, pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo,...omissis...";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/88 che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, ...omissis... nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni".

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di procedere, in ordine all'assenza alla visita medica fiscale di controllo dello stato di malattia della sig.ra ...omissis..., verificatasi in data 19.04.2023, alla conseguente decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico stipendiale per giorni 3, nella misura del 100% pari ad €. 191,73 = lordi;
1. di procedere al recupero della somma complessiva con n. 3 rate mensili, di cui 2 rate di importo pari ad €.95,86=lordi con le competenze stipendiali del mese di aprile e maggio 2024, e n. 1 rata pari ad €.95,87=lordi con le competenze stipendiali del mese di giugno 2024.

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Cinzia Volonterio

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Referente per l'istruttoria: Dott.ssa Maria Oliveri
Pratica trattata da: Monica Brambani